



# Diritto & Fisco

**CREDITO ALLE IMPRESE**

in edicola con

www.classabbonamenti.com

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ Modifiche al decreto Liquidità

## Stop protesti fino al 31 agosto

### Si bloccano anche gli alert alla centrale interbancaria

di ANTONIO CICCIA MESSINA

**P**rotesti di assegni e cambiali in stand-by fino al 31 agosto 2020. Si allunga il periodo di stop alle conseguenze negative di titoli scoperti o emessi senza autorizzazione. È quanto previsto da alcuni emendamenti approvati al decreto legge 23/2020 (il decreto Liquidità) dalle commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati. Grazie alle modifiche in corso, poi, si bloc-

*Il decreto chiarisce il campo di applicazione della sospensione, che comprende gli assegni bancari e quelli postali*

cano temporaneamente anche le segnalazioni alla centrale d'allarmi interbancaria (Cai). Vediamo, dunque, la portata delle possibili novità.

#### SCADENZE

L'articolo 11 del decreto in esame dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto o atto avente forza esecutiva a quella stessa data. Il testo originario del decreto si riferisce ai termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Per effetto dell'emendamento approvato si allunga il periodo di riferimento e il termine finale diventa il 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente: altrimenti detto, chi vuole può pagare la cambiale, l'assegno o altro titolo.

#### CANCELLAZIONE PROTESTI

Il decreto sospende la trasmissione alle camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti. Per effetto dell'emendamento approvato in commissione alla Camera, i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9

marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (nel testo originario era il 9 aprile 2020) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; e, se già pubblicati le camere di commercio devono provvedere d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative per assegni a vuoto o senza autorizzazione, e anche le iscrizioni nell'archivio informatizzato degli assegni irregolari (la centrale allarmi interbancaria gestita dalla Banca d'Italia) che, se già effettuate, sono cancellate.

#### PRESENTAZIONE DEI TITOLI

Il decreto chiarisce il campo di applicazione della sospensione, che comprende assegni bancari e postali, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di levare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni). Con riguardo agli assegni bancari e postali,



il decreto legge espressamente dispone la sospensione del termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò, peraltro, non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presen-

tazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. Altrimenti detto: si può versare l'assegno in banca e incassarlo se chi lo ha firmato ha la coper-

tura; ma se il conto è scoperto non si procede al protesto e agli altri adempimenti connessi all'emissione di un assegno a vuoto. Pertanto non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di sessanta giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (esempio protestabilità o meno) verranno valutati al termine del periodo di sospensione.

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE**

Gli emendamenti approvati sul sito [www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi](http://www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi)

#### LE LINEE GUIDA DI CONFEDILIZIA

### Le assemblee di condominio sono ripartite

Al via dal 18 maggio le assemblee di condominio. Il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 prevede, infatti, all'art. 1, comma 10, con riguardo alle riunioni in genere, che queste si possano svolgere «garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Quindi via libera anche alle riunioni condominiali.

Per l'occasione la Confedilizia ha predisposto apposite Linee Guida, di modo che condomini e amministratori possano riunirsi in tutta sicurezza. Ciò, anche al fine di favorire le deliberazioni relative all'utilizzo degli incentivi per gli interventi sugli immobili (compreso il superbonus del 110%). La raccomandazione generale, comunque, è di verificare sempre l'esistenza di divergenti disposizioni locali. Nelle Linee Guida si precisa che l'amministratore individua un locale (o anche un'area esterna coperta o anche non coperta) ove, tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza tra tutti i presenti, possa avere svolgimento l'adunanza.

**Principale compito dell'amministratore di condominio sarà quindi trovare un luogo idoneo per lo svolgimento dell'assemblea, che sia opportunamente igienizzato**

Tale luogo è dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presentarsi seduti a distanza di sicurezza ed è preventivamente pulito e igienizzato. All'ingresso sono, inoltre, resi disponibili liquidi igienizzanti.

Le Linee Guida di Confedilizia specificano anche che l'accesso al luogo dell'assemblea avviene in forma individuale e in modo tale da evitare ogni «assembramento». A tal fine sono utilizzati, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata e quelli riservati all'uscita. I partecipanti indossano le mascherine, mentre sono messi a disposizione guanti monouso, con i quali toccare

l'eventuale documentazione che venisse esibita o comunque posta a disposizione dei presenti. Particolare attenzione, infine, viene dedicata agli aspetti informativi. Da un lato, si prevede che sia cura dell'amministratore rendere noti a tutti i condomini i contenuti delle Linee Guida, allegandole all'avviso di convocazione

dell'assemblea. Da un altro lato, si dispone che all'ingresso del luogo in cui avrà svolgimento l'assemblea ne venga affissa una copia, con avvertenza della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

Principale compito dell'amministratore sarà quindi trovare un luogo idoneo per lo svolgimento dell'assemblea, opportunamente igienizzato. Non si intravedono altre responsabilità. Del resto, è appena il caso di ricordare che l'intervento dell'amministratore, in assemblea, non è previsto da alcuna disposizione di legge. E se di norma vi presenza, ciò comunque non può certo comportare a suo carico obblighi di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza interpersonali. Eguale discorso per il presidente dell'assemblea: figura che la legge di riforma della disciplina condominiale ha addirittura cancellato e la cui elezione, comunque opportuna, ha, com'è noto, ben altre finalità. Di eventuali comportamenti inappropriati tenuti da uno o più condomini nel corso delle riunioni di condominio, anche con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, non potranno che essere chiamati a rispondere, dunque, gli stessi autori.

Antonio Nucera

© Riproduzione riservata